



COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO
(Provincia di Pesaro e Urbino)

ORDINANZA

RESPONSABILE DI SETTORE

N. 5 del 29-04-2021

**Oggetto: ISTITUZIONE ZONA TRAFFICO LIMITATO (Z.T.L.): PERIODO 30
APRILE - 30 MAGGIO 2021**

Settore/Servizio:

ORDINANZE DIRIGENZIALI SETTORE AMMINISTRATIVO

Soggetti destinatari:

- Al Servizio Associato di Polizia Municipale;
- Al locale Comando Stazione Carabinieri;
- All'Ufficio Tecnico comunale;
- All'Ufficio del Messo comunale per l'affissione all'albo pretorio *online*.

IL RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO
(*Servizio di Polizia locale*)

VISTI gli artt. 107 e 109, comma 2, del TUEL 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 7 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 concernente "Nuovo Codice della Strada";

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 28 aprile 2021, adottata ai sensi dell'art. 7, comma 9, del d.lgs. n. 285/1992, con la quale viene istituita una Zona a Traffico Limitata, nel periodo 30 aprile – 30 maggio 2021;

ATTESA la necessità di procedere alla limitazione della circolazione e della sosta di tutte le categorie di veicoli a motore in alcune strade del Centro Storico per motivi di carattere ambientale nonché per attenuare le gravi conseguenze dell'eccessivo traffico veicolare che in esse si svolge;

VISTO il decreto del Sindaco n. 21 del 29/10/2020, con la quale si è provveduto ad attribuire al sottoscritto la Responsabilità del 1° Settore Amministrativo, nonché le competenze in materia di disciplina della circolazione stradale, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 285/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la vigente convenzione per la gestione associata del servizio di Polizia Locale ed, in particolare, l'art. 2, comma 2, lettera a);

ORDINA

- 1) A seguito dell'istituzione della Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.), è vietata la circolazione e la sosta a tutte le categorie di veicoli a motore, nelle seguenti vie e piazze:
 - corso Garibaldi (da piazza Mar del Plata a piazza Garibaldi), via Pratello S. Maria (da viale Lanciarini a piazza Garibaldi), via XX Settembre, largo Fagnani, via Pubblico Giardino con interdizione della circolazione proveniente da qualsiasi immissione su dette strade, nel periodo da **venerdì 30 aprile** a **domenica 30 maggio 2021**, limitatamente ai giorni **dal venerdì alla domenica**:
 - FESTIVI: dalle 10,00 alle 00,00;
 - FERIALE: dalle 19,30 alle 00,00;
- 2) In occasione di eventi e manifestazioni che ricadono nel periodo di cui al precedente punto 1) le competenti strutture comunali potranno variare gli orari e le vie interessate dal presente provvedimento, con apposizione della relativa segnaletica da effettuarsi almeno 48 ore prima della data di svolgimento della manifestazione;
- 3) A tale divieto fanno eccezione coloro che, avendone fatta domanda, saranno autorizzati a circolare (residenti nelle vie interessate, medici in visita domiciliare, automezzi per carico-scarico, ecc.), nonché le persone diversamente abili, i mezzi pubblici ed i veicoli del servizio di autonoleggio con conducente. Per ogni altra esigenza i cittadini possono rivolgersi agli Agenti della Polizia Locale in servizio, che rilasceranno, per situazioni di

comprovata ed effettiva necessità, permessi di transito e di sosta per il tempo strettamente necessario alle esigenze del caso;

- 4) per effetto dell'art. 7, comma 9-*bis* del Codice della strada, inserito, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, dall'art. 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è consentito l'accesso libero nella ZTL a veicoli a propulsione elettrica o ibrida. In tale caso la velocità massima consentita è pari a 20 km orari;
- 5) Resta ferma la segnaletica esistente nelle vie sopra citate;
- 6) E' data comunque facoltà agli Agenti della Polizia Locale di ripristinare la normale circolazione nelle vie sopra menzionate qualora ricorrano particolari esigenze, ivi comprese quelle connesse a possibili avversità atmosferiche;
- 7) Gli Agenti della Forza Pubblica e la Polizia Locale sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza avvalendosi per l'eventuale rimozione delle ditte autorizzate con decreto Prefettizio.

E' fatto altresì obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.

DISPONE

che la presente ordinanza sia resa nota alla cittadinanza mediante apposita segnaletica. La medesima viene trasmessa:

- Al Servizio Associato di Polizia Municipale;
- Al locale Comando Stazione Carabinieri;
- All'Ufficio Tecnico comunale;
- All'Ufficio del Messo comunale per l'affissione all'albo pretorio *online*.

E' fatto altresì obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di giorni 60 dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Ancona (d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del d.lgs. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla opposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.

Gli agenti della Forza Pubblica e la Polizia Locale sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza avvalendosi per l'eventuale rimozione forzata dei veicoli delle ditte autorizzate con decreto Prefettizio.

ALTRE INFORMAZIONI:

Responsabile del procedimento (artt. 4-6 legge 241/1990): il sottoscritto;

Conflitto d'interessi: in relazione all'adozione del presente atto, per il sottoscritto e per il responsabile del procedimento interno, si attesta che:

non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art. 6-bis della legge 241/1990, dell'art. 6 del DPR 62/2013 e dell'art. 5 del Codice di comportamento del comune di Sant'Angelo in Vado;

non ricorre l'obbligo di astensione, previsto dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dell'art. 5 del Codice di comportamento del comune di Sant'Angelo in Vado.

IL RESPONSABILE 1° SETTORE

(Augusto Sacchi)

